

**La responsabilità amministrativa da reato
degli enti
D.Lgs. 121/2011**

Studio legale DMZT – Avv. Monica Zanni
Via G.B. Vico 21 – 36040 Brendola

Il d.lgs. n. 231/2001 prevede che, quando viene commesso un reato (tentato o consumato) nell'interesse o a vantaggio di un ente, anche quest'ultimo sia chiamato a risponderne in sede penale, insieme alla persona fisica. L'ente, a differenza della persona fisica, se riconosciuto colpevole non viene punito con sanzioni penali, bensì mediante l'applicazione di apposite sanzioni amministrative.

Per ente s'intendono le persone giuridiche, le società e le associazioni prive di personalità giuridica. Sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Comuni), gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

QUANDO RISPONDE L'ENTE

L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente e deve essere rilevabile una **colpa di organizzazione**.

Catalogo dei reati presupposto

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico;
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Concussione e corruzione;
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Reati societari;

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Delitti contro la personalità individuale;
- Abusi di mercato;
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

PROVA LIBERATORIA

L'art. 6, primo comma, D. Lgs. 231/01 stabilisce che quando il reato è commesso da soggetti in posizione apicale l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, il modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- e) introdurre un idoneo sistema disciplinare.

Se, invece, il reato è commesso dai sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali, l'art. 7, primo comma, D. Lgs. 231/01 stabilisce che l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso è esclusa l'inosservanza di tali obblighi se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'EFFICACE ATTUAZIONE DEI MODELLI

Il D. Lgs. 231/01 richiede che i modelli siano non solo idonei e adottati, ma anche efficacemente attuati.

Ai sensi dell'art. 7, secondo comma, D. Lgs. 231/01, l'efficace attuazione del modello, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

The background is a solid blue color. A thin, light blue curved line starts from the top left and arcs towards the right. A dark blue triangle is positioned on the right side, pointing towards the center.

AUTONOMIA DELLE RESPONSABILITA' DELL'ENTE

● SANZIONI:

a) pecuniarie;

b) interdittive

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o revoca;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

A) LA SANZIONE PECUNIARIA

Art. 10, D. Lgs. 231/01

La sanzione pecuniaria va applicata in quote in misura non inferiore a cento né superiore a mille. Il valore della singola quota va da 258 a 1.549 Euro.

LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE

Art. 12, primo comma, D. Lgs. 231/01

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire 200 milioni (Euro 103.291), se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Art. 12, secondo comma, D. Lgs. 231/01

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si è efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso concorrano entrambe le condizioni previste dalle lettere a) e b), la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi (art.12, terzo e quarto comma, D. Lgs. 231/01)

B) LE SANZIONI INTERDITTIVE

Art. 9, secondo comma, D. Lgs. 231/01

Le sanzioni interdittive, applicabili per una durata non inferiore ai tre mesi e non superiore ad un anno, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (Art. 13 D. Lgs. 231/01)

Le sanzioni interdittive si applicano solo quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

DUE IPOTESI GENERALI DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI INTERDITTIVE

1) Art. 13, terzo comma, D. Lgs. 231/01

Le sanzioni interdittive non si applicano quando risulti che l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo.

2) Art. 17 D. Lgs. 231/01

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono queste tre condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001

Apertura o comunque effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure effettuazione dei predetti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, quando tali condotte riguardano scarichi contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3A dell'allegato 5 alla parte terza (art. 137 co. II)

Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi

Al di fuori del caso di cui al comma 5, scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 (art. 137 co. III)

Sanzione pecuniaria da 150 a 200 quote

In relazione alle sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, scarico di acque reflue industriali che supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, (art. 137 co. V, primo periodo)

Sanzione pecuniaria da 150 ac 250 quote

Nei casi che precedono,
superamento anche dei valori
limite fissati per le sostanze
contenute nella tabella 3/A del
medesimo Allegato 5 (art. 137
co. V, secondo periodo

Sanzione pecuniaria da 200 a 300
quote e sanzioni interdittive per
una durata non superiore a 6 mesi

Inosservanza dei divieti di scarico
al suolo, nelle acque sotterranee
e nel sottosuolo. (art. 137 co.
XI)

Sanzione pecuniaria da 200 a 300
quote e sanzioni interdittive per
una durata non superiore a 6 mesi

Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137 co. XII)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 co. I, lett. a) e b))

Sanzione pecuniaria fino a 250 quote (rifiuti non pericolosi)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (rifiuti pericolosi)

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 co. III, primo periodo)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256 co. III, secondo periodo)

Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256 co. IV)

Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi

Sanzioni pecuniarie di cui sopra ridotte della metà

Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256 co. V)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 co. VI, primo periodo)

Sanzione pecuniaria fino a 250 quote

Predisposizione di un certificato di analisi falso e suo uso durante il trasporto (art. 258 co. 4)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. I)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Attività organizzate per il traffico
illecito di rifiuti (art. 260)

Sanzione pecuniaria da 300 a 500
quote e da 400 a 800 quote (rifiuti
ad alta radioattività)

Sanzioni interdittive per una durata
non superiore a 6 mesi

Predisposizione di un certificato di
analisi di rifiuti falso nell'ambito
del sistema Sistri e inserimento di
un certificato falso nei dati da
fornire ai fini della tracciabilità dei
rifiuti (art. 260-bis co. VI)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250
quote

Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea scheda Sistri – Area movimentazione e, ove necessario, del certificato analitico (art. 260 bis co. VII, secondo periodo)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Uso durante il trasporto di rifiuti soggetto al Sistri di un certificato di analisi falso (art. 260 bis co. VII, terzo periodo)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Trasporto di rifiuti con copia cartacea scheda Sistri-Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260 bis co. VIII, primo periodo)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Trasporto di rifiuti con copia
cartacea scheda Sistri-Area
movimentazione fraudolentemente
alterata (art. 260 bis co. VIII,
secondo periodo)

Sanzione pecuniaria da 200 a 300
quote

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti; omessa bonifica in conformità al progetto approvato, nell'ambito del procedimento ex art. 242 e ss. (art. 257, co.I)

Sanzione pecuniaria fino a 250 quote

Condotte di cui sopra se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose (art. 257 co. II)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Emissioni con superamento dei valori limite o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dalla legge, dai piani e dai programmi o imposte dall'autorità competente, quando tale superamento determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria vigenti

Sanzione pecuniaria fino a 250 quote

D.Lgs. 231/2001 e SISTEMI DI GESTIONE